



Decreto n. 24

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

L'Assessore

OGGETTO: Decreto di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine nella Regione Sardegna. Anno 2008.

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;
VISTA l'O. M. 19 marzo 1979 su "divieto di introduzione dalla Sardegna nel restante territorio nazionale di suini, loro carni, prodotti ed avanzi e di altro materiale possibile veicolo di contagio";
VISTA l'O.M. 26 giugno 1979, su "norme integrative per la profilassi della peste suina africana nella Regione Sardegna e nel restante territorio nazionale";
VISTA la Legge Regionale 5 febbraio 1982, n. 6;
VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984;
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
VISTO il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
VISTO il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli;
VISTA la Direttiva del Consiglio n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
VISTA la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532;
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali";
VISTA la L.R. n. 12 del 14 marzo 1994, su norme in materia di usi civici;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
VISTO il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587;
VISTO il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità e della Assistenza Sociale del 17 dicembre 1998, n. 4652, recante norme sanitarie sulla movimentazione e il benessere animale durante il trasporto;
VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
VISTA la Direttiva 2001/89/CE Del Consiglio del 23 ottobre 2001;
VISTA la Direttiva 2002/60/CE Del Consiglio del 27 giugno 2002;
VISTO il Reg. CE n. 1774/2002;
VISTO il Reg. CE n. 811/2003;
VISTA la Decisione della Commissione n. 849/2003/CE del 28 novembre 2003;
VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 53
VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;
VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55;
VISTO il Regolamento n. 852/2004/CE del 29 aprile 2004;
VISTO il Regolamento n. 853/2004/CE del 29 aprile 2004;
VISTO il Regolamento n. 854/2004/CE del 29 aprile 2004;
VISTO il Regolamento n. 882/2004/CE del 29 aprile 2004;
VISTO il Regolamento Della Commissione Europea n. 349/2005 del 28 febbraio 2005;



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

- VISTO il Piano di emergenza per la peste suina classica e la peste suina africana;
- VISTO il Manuale operativo peste suina classica e peste suina africana;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/362;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/363 e successive modifiche;
- VISTA la Decisione 2005/873/CE del 30 novembre 2005, che approva il piano quadriennale di eradicazione delle pesti suine;
- VISTO il D.A.I.S. n. 42 del 21 novembre 2005 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- VISTO il D.A.D.A. n. 24/CFVA del 23 agosto 2006, contenente Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2006, che modifica i criteri per la corresponsione degli indennizzi in seguito a focolaio di peste suina;
- VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 16 gennaio 2006;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 26 febbraio 2007, che proroga i termini dell'O.M. 23 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2009;
- VISTA la Decisione 2006/876/CE del 30 novembre 2006, che approva il piano di eradicazione per le pesti suine per il 2007;
- VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
- VISTA la circolare n. 12882 del 29 ottobre 2007 del Ministero della Salute, concernente i controlli ufficiali sul sistema di identificazione e registrazione dei suini;
- SENTITE le indicazioni tecniche dei dirigenti veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, dell'Istituto Zooprofilattico, dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale e del Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine;
- RITENUTO necessario, ai fini della salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale, nonché della tutela del restante territorio nazionale e comunitario, mantenere e migliorare le misure di lotta in atto contro le pesti suine;

Su parere conforme del Direttore Generale, sentito il Direttore del Servizio Prevenzione

DECRETA

Articolo 1 Obiettivi

1. Il presente Decreto stabilisce le misure sanitarie da applicarsi nei confronti delle pesti suine negli allevamenti suinicoli e comunque su tutti gli animali della specie suina, domestici e selvatici, e in tutte le aziende alimentari che in qualsiasi modo trattano carni suine e loro derivati.
2. La lotta contro la peste suina africana e la peste suina classica ha come obiettivo l'eradicazione delle stesse malattie dal territorio della Regione Sardegna, ai fini della tutela sanitaria del patrimonio suinicolo regionale ed extra regionale, compreso quello selvatico, e della tutela e della promozione del commercio delle carni suine e dei prodotti derivati. E' inoltre obiettivo primario garantire la sicurezza delle carni suine immesse nel circuito commerciale, al fine di tutelare il restante territorio nazionale e comunitario contro il rischio di fuoriuscita del virus dal territorio regionale.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) "suino": qualsiasi animale della famiglia *suidae*;
- b) "suino domestico": un suino sottoposto ad una forma di allevamento;
- c) "suino selvatico": un cinghiale vivente allo stato libero;
- d) "suino ferale": un suino di cui al punto b), vivente allo stato libero;



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

- e) "suino sospetto di infezione da virus pestoso": ogni suino o carcassa di suino che presenti sintomi clinici o lesioni post-mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati in conformità dei manuali di diagnostica tali da far sospettare la possibile presenza di malattie pestose;
- f) "caso o suino infetto da virus della peste suina africana o peste suina classica": ogni suino o carcassa di suino in ordine al quale siano stati ufficialmente confermati sintomi clinici o lesioni post-mortem, riconducibili alla peste suina africana o peste suina classica, e in ordine al quale siano state ufficialmente confermate le malattie pestose attraverso esami di laboratorio in conformità dei manuali di diagnostica;
- g) "focolaio": l'azienda o il luogo in cui sono stati ufficialmente confermati uno o più casi di pesti suine;
- h) "focolaio primario": primo focolaio di pesti suine verificatosi in una provincia o in un areale o un focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio, manifestatosi in precedenza nella stessa provincia;
- i) "zona infetta": le zone indicate nell'allegato 3, nelle quali sono in atto misure di eradicazione della malattia a seguito della conferma di uno o più casi di pesti suine nelle popolazioni di suini selvatici;
- j) "caso primario di pesti suine in suini selvatici": qualsiasi caso di pesti suine riscontrato in suini selvatici in una zona in cui non sono state messe in atto misure di controllo conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente per peste suina africana e classica;
- k) "azienda": lo stabilimento agricolo o di altra natura, in cui vengono allevati o tenuti suini a titolo permanente o provvisorio;
- l) "azienda che ha avuto contatti": un'azienda in cui le pesti suine possono essere state introdotte a seguito di movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro modo, per ragioni connesse all'ubicazione dell'azienda stessa;
- m) azienda familiare per autoconsumo: azienda composta da suini allevati e macellati per l'esclusivo uso nell'ambito del nucleo familiare e che comunque non possono essere ulteriormente movimentati se non per il macello.
- n) "proprietario o detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica, proprietaria dei suini, o incaricata di allevarli;
- o) "rifiuti di cucina": i rifiuti di cibi destinati al consumo umano, provenienti da ristorazione, compresi i rifiuti delle cucine industriali e i rifiuti domestici da chiunque prodotti;
- p) "abbattimento": l'abbattimento di suini ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f del D.L.vo 1 settembre 1998, n. 333;
- q) "trasformazione": uno dei trattamenti dei materiali di cui all'art 5 del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 e successive modificazioni;
- r) "macellazione": la macellazione di suini ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g del D.L.vo 1 settembre 1998, n. 333;
- s) "zona ad alto rischio" da peste suina africana e/o da peste suina classica: la parte di territorio regionale delimitata dagli Allegati 1 e 2 del presente Decreto.
- t) "autorità competente": il Ministero della Salute, la Regione, i Sindaci;
- u) "veterinario ufficiale": il veterinario dipendente dall'autorità competente;
- v) "veterinario coadiutore": il veterinario ufficialmente incaricato a tempo determinato nell'ambito delle attività del presente piano con funzioni di veterinario ufficiale;
- w) "veterinario riconosciuto": il veterinario aziendale libero professionista, riconosciuto dall'autorità competente ai sensi del Decreto Legislativo 196/99;
- x) suino *singleton reactor*: suino il cui siero produce una reazione aspecifica reagendo positivamente al virus della PSC pur non avendo avuto precedenti contatti con il virus e non avendo dato evidenza alcuna di trasmissione dell'infezione ad altri suini a contatto.

Articolo 3

Obblighi e competenze

1. E' resa obbligatoria su tutto il territorio regionale l'attuazione del piano di controllo e di eradicazione della peste suina africana e della peste suina classica, di seguito denominato "piano", approvato dalla Giunta Regionale.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

2. All'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale compete la direzione e il coordinamento delle azioni previste dal piano e dal presente Decreto.
3. Per l'attuazione delle azioni previste nel presente Decreto l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale si avvale delle seguenti collaborazioni:
 - a) l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per i relativi aspetti tecnico istituzionali, in particolare per l'esecuzione dei test sierologici e virologici e per quanto attiene la sorveglianza epidemiologica, attraverso l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) che opera in regime di convenzione con l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
 - b) le Aziende Sanitarie Locali per i compiti tecnico istituzionali; le AA.SS.LL. provvedono, fra l'altro, alla gestione amministrativa degli indennizzi relativi agli abbattimenti per peste suina classica.
 - c) L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per quanto riguarda la regolamentazione dell'attività venatoria e il coordinamento delle attività del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Articolo 4
Unità di Crisi Regionale

1. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) è istituita dal Direttore del Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale. L'U.C.R., coordinata dal Direttore del Servizio o da un suo delegato, coadiuva l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) garantire l'applicazione uniforme di tutte le procedure previste dalle norme sul territorio regionale anche attraverso la predisposizione di specifici protocolli operativi;
 - b) intervenire nel caso di insorgenza di focolai di pesti suine, al fine di garantire l'estinzione rapida degli stessi nel rispetto delle normative vigenti, e collaborando alla raccolta dei dati delle indagini epidemiologiche, effettuate dalle Unità di Crisi Locali;
 - c) supportare le attività istituzionali di pertinenza dei Servizi Veterinari competenti per territorio nell'effettuazione delle indagini epidemiologiche;
 - d) coordinare le diverse componenti istituzionali e non, deputate all'attuazione delle azioni legate alla gestione dell'emergenza epidemica e all'estinzione della stessa;
 - e) garantire la gestione del flusso informativo;
 - f) minimizzare le difficoltà operative legate a situazioni ambientali sfavorevoli, che possano rallentare le attività, connesse alla gestione dei focolai stessi.
2. L'Unità di Crisi Regionale, logisticamente ubicata presso i locali dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale, è composta da:
 - a) Un funzionario del Ministero della Salute
 - b) Un funzionario del Ministero dell'Interno
 - c) Il responsabile del Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine;
 - d) Un veterinario dell'Istituto Nazionale della Fauna selvatica;
 - e) Un funzionario dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente;
 - f) Il responsabile del settore di Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti del Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
 - g) Il responsabile del settore di Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
 - h) Il direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) o un suo delegato;
 - i) Il responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR).
3. Di volta in volta, a seconda delle esigenze, l'Unità di Crisi Regionale può essere integrata da uno o più dirigenti dei Servizi Veterinari delle tre aree funzionali delle Aziende Sanitarie Locali della Sardegna, da dirigenti dei dipartimenti territoriali dell'IZS della Sardegna o da altri componenti che abbiano un ruolo tecnico o istituzionale attinente.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Articolo 5 Unità di Crisi Locali

1. In ogni ASL è formalmente istituita l'Unità di Crisi Locale (U.C.L.). L'U.C.L. è attivata ogni qualvolta si verifichi un focolaio nel territorio di propria competenza, e cura l'esecuzione di tutte le incombenze previste dalla normativa nazionale e comunitaria in proposito, secondo le linee guida specificate nel Manuale Operativo e nel Piano di Emergenza di cui al punto 2.
2. La composizione e l'attività dell'Unità di Crisi Locale, che è coordinata dal responsabile del Servizio di Sanità Animale, deve tenere conto del Manuale Operativo delle Pesti Suine e del Piano di Emergenza, in particolare ogni U.C.L. deve prevedere almeno:
 - a) un responsabile per ogni area funzionale nell'ambito di ogni ASL (Area A, B, C);
 - b) un funzionario amministrativo della ASL;
 - c) un responsabile del dipartimento territoriale dell'Istituto Zooprofilattico competente per territorio.
3. In rappresentanza del territorio, un referente dell'U.C.L. deve essere inoltre individuato in ogni distretto della ASL, con atto formale da trasmettere annualmente al Servizio della Prevenzione Regionale dell'Assessorato alla Sanità.
4. La composizione delle Unità di Crisi locali, e i verbali relativi alla loro attività, vengono comunicati al Servizio della Prevenzione Regionale.
5. Il responsabile dell' U.C.L. e i referenti delle stesse a livello di Distretto curano che sia costantemente disponibile e rifornito il kit previsto nel Piano di Emergenza per la peste suina classica e africana, nonché nel Manuale Operativo allestiti dal Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine (CEREP).
6. Il responsabile dell'area funzionale di Igiene degli Alimenti di Origine Animale cura la distribuzione del materiale informativo, e in particolare del Manuale Operativo di cui al comma 2., ai macelli, agli impianti di sezionamento e agli impianti di produzione e trasformazione di carni suine.

Articolo 6 Formazione e informazione

1. Il Servizio della Prevenzione organizza corsi formativi, inerenti la legislazione e le problematiche sanitarie connesse alla produzione e commercializzazione dei prodotti di origine suina rivolti ai Responsabili dei Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e ai veterinari ufficiali operanti presso gli stabilimenti autorizzati all'invio di tali prodotti al di fuori del territorio regionale.
2. Almeno due volte l'anno, il Servizio Prevenzione convoca riunioni alle quali partecipano tutti i referenti di Distretto delle Unità di Crisi Locali.
3. Il contenuto di tali riunioni deve essere trasferito a livello locale mediante riunioni successive nelle sedi periferiche; di tali riunioni deve essere data evidenza oggettiva al Servizio Prevenzione Regionale mediante l'invio dei verbali relativi.
4. I referenti di distretto delle U.C.L. sono tenuti a curare il proprio aggiornamento permanente relativamente alle pesti suine.
5. L'Istituto Zooprofilattico e le Aziende Sanitarie Locali collaborano col Servizio della Prevenzione Regionale all'approntamento di piani formativi atti a soddisfare tali esigenze.
6. Il Servizio della Prevenzione Regionale, in ciò coadiuvato dall'Osservatorio Epidemiologico e dall'Istituto Zooprofilattico, cura la distribuzione alle Aziende Sanitarie Locali del materiale scientifico e informativo necessario all'ottimale svolgimento delle azioni sanitarie.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

7. Le Aziende Sanitarie Locali curano la corretta informazione degli allevatori, industriali, trasformatori, titolari di impianti di macellazione e trasportatori.
8. I veterinari riconosciuti di cui all'Art. 2, lettera w), per mantenere la propria qualifica, sono tenuti a curare il proprio aggiornamento professionale relativamente alle pesti suine.

Articolo 7 **Programma di monitoraggio nelle aziende**

1. In tutta la zona ad alto rischio, tutte le aziende suinicole sono sottoposte annualmente a prelievi sierologici in azienda. Se l'azienda é stata già sottoposta a controlli sierologici al mattatoio di cui all'art. 12, comma 1. nell'anno solare in corso, tali prelievi non sono eseguiti. Le aziende per autoconsumo familiare che sono state già sottoposte ad esami sierologici nell'anno in corso non sono sottoposte a nuovi prelievi ematici.
2. Nelle aziende controllate devono essere prelevati dodici campioni di sangue da altrettanti suini scelti a caso, in maniera tale da garantire la rappresentatività di tutte le strutture aziendali e le categorie di animali presenti. Nel caso in cui gli animali presenti siano inferiori a dodici, sono esaminati tutti i capi presenti di età superiore a tre mesi.
3. Il campionamento per l'accreditamento delle aziende e per il mantenimento dell'accreditamento si svolgono secondo le modalità di cui all'Art. 9 del presente Decreto.
4. Le misure sanitarie aggiuntive per l'area ad Alto Rischio e per la Zona Infetta nel selvatico sono specificate negli articoli 30, 31 e 35 del presente Decreto.
5. Il monitoraggio sierologico negli allevamenti per autoconsumo familiare può essere eseguito anche in occasione delle macellazioni secondo le modalità di cui all'art. 14.
6. I prelievi di cui ai commi precedenti sono sottoposti a test sierologici per la ricerca di anticorpi nei confronti della Peste Suina Africana, della Peste Suina Classica e, con esclusione degli allevamenti per autoconsumo familiare, della Malattia Vescicolare del suino.

Articolo 8 **Anagrafe**

1. I proprietari o detentori di animali della specie suina debbono chiedere al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio l'assegnazione del codice aziendale prima dell'inizio dell'attività. Il codice aziendale deve essere riportato sugli animali nati in azienda mediante tatuaggio auricolare.
2. Ai fini del presente Decreto sono soggetti all'adempimento di cui sopra e alla tenuta del registro di carico e scarico degli animali anche i detentori di un solo capo della specie suina, ancorché destinato ad autoconsumo familiare.
3. E' concessa l'attribuzione di nuovi codici aziendali per quelle aziende i cui locali di stabulazione sono strutturati in modo da soddisfare le esigenze minime di benessere animale, e le recinzioni esterne sono adatte ad impedire qualsiasi promiscuità tra i suini allevati ed eventuali suini selvatici o ferali presenti nel territorio. Le aziende già registrate sono comunque tenute al rispetto delle medesime condizioni.
4. Ai sensi dell'O.M. 12 aprile 2008, i proprietari o detentori di suini hanno l'obbligo di:
 - a) registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento sul registro di carico e scarico entro 3 giorni dall'evento.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

- b) comunicare alla Banca Dati Nazionale (BDN) entro 7 giorni le movimentazioni di animali.
 - c) comunicare alla BDN i dati relativi alla consistenza del proprio allevamento almeno una volta all'anno.
5. Le registrazioni in BDN possono essere eseguite direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del D.M. 31 gennaio 2002 e s.m.e i..
6. In deroga agli obblighi di cui al comma 4., gli allevamenti familiari sono tenuti a registrare solo le movimentazioni in ingresso e la consistenza annuale dei capi presenti.
7. I I Servizi Veterinari curano l'aggiornamento dell'Anagrafe Suina delle aziende e degli allevamenti, verificando annualmente e registrando nella Banca Dati Nazionale (BDN):
- a) Codice aziendale
 - b) nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o detentore degli animali;
 - c) indirizzo dell'azienda;
 - d) coordinate geografiche dell'azienda;
 - d) tipologia di struttura (allevamento - stalla di sosta – fiera e mercato, centro di raccolta, punto di sosta, centro materiale genetico).
 - e) la capacità della struttura (numero massimo di animali che è possibile detenere);
 - f) la specie di suidi detenuta (suini e/o cinghiali);
 - g) l'orientamento produttivo distinto in:
 - 1. ingrasso
 - 2. da ingrasso familiare (allevamento per il consumo familiare che detiene fino ad un massimo di quattro suini di età superiore ai 70 giorni e che non movimentata capi verso altri allevamenti)
 - 3. da riproduzione, distinguendo tra ciclo chiuso e ciclo aperto
 - h) tipologia d'allevamento distinta in:
 - 1. semibrado
 - 2. stabulato
 - i) qualifica sanitaria distinta in:
 - 1. Accreditato
 - 2. Non accreditato
 - j) Controlli anagrafici effettuati mediante le apposite check-list.
8. I dati relativi alla registrazione delle aziende sono costantemente aggiornati dai servizi veterinari delle aziende ASL in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 nella banca dati nazionale dell'anagrafe suina (BDN). In particolare i Servizi Veterinari aggiornano in BDN entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco delle aziende attive, la consistenza dei capi e lo stato di accreditamento sanitario delle aziende stesse.

Articolo 9

Allevamenti accreditati da peste suina africana e classica.

1. La qualifica di allevamento accreditato da peste suina africana e peste suina classica viene rilasciata dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio in presenza dei seguenti requisiti:
- a) I proprietari hanno ottemperato alle norme relative alla registrazione degli allevamenti e all'identificazione dei suini.
 - b) L'azienda deve fornire garanzie di elevata biosicurezza; in particolare deve essere verificata l'idoneità delle recinzioni, e deve essere presente un sistema di disinfezione degli automezzi autorizzato dalla competente ASL.
 - c) I suini di età superiore ai tre mesi siano risultati negativi a un duplice controllo sierologico effettuato ad un intervallo di tempo compreso tra 28 e 40 giorni secondo la tabella di cui all'allegato 4.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

2. Per il mantenimento dell'accreditamento, a cadenza annuale deve essere eseguito un prelievo sierologico secondo la tabella di cui all'allegato 4 con esito negativo. In occasione del prelievo annuale il veterinario ufficiale esegue un controllo delle procedure di registrazione, dello stato sanitario generale dell'allevamento e, laddove presente, della congruità e dell'attuazione del piano di autocontrollo.
3. Il riaccreditamento delle aziende avviene a seguito di un duplice controllo sierologico effettuato ad un intervallo di tempo compreso tra 28 e 40 giorni, secondo la tabella di cui all'Allegato n. 4.
4. Nel caso in cui la perdita della qualifica sia avvenuta in seguito a infrazioni alle norme sanitarie da parte dell'allevatore, il costo dei prelievi e delle analisi di laboratorio necessari al riaccreditamento è a carico dell'allevatore stesso.

Articolo 10

Aziende accreditate ad alto livello di biosicurezza (High biosafety level herds – HBLH)

1. In aggiunta alle misure previste all'Art. 9 del presente Decreto, le aziende accreditate possono raggiungere ulteriori elevazioni certificazioni di garanzia in termini di accreditamento sanitario, raggiungendo la qualifica "HBLH" se garantiscono il rispetto dei seguenti principi:
 - a) **Gestione progressa:** devono aver ottenuto e mantenuto ininterrottamente la qualifica di aziende accreditate da almeno tre anni, e al loro interno non si deve essere mai verificato un focolaio di peste suina.
 - b) **Biosicurezza:** devono essere rispettati elevati canoni di biosicurezza in termini di recinzioni esterne, locali e misure di quarantena, smaltimento delle carcasse, layout aziendali.
 - c) **Personale:** i dipendenti e il personale dell'azienda non devono possedere allevamenti suini, con l'eccezione di allevamenti per autoconsumo familiare in cui i suini detenuti provengano esclusivamente dall'azienda principale.
 - d) **Registrazioni:** l'azienda deve registrare regolarmente in BDN consistenze annuali, macellazioni e movimentazioni. In azienda deve essere presente e costantemente aggiornato il registro dei visitatori.
 - e) **Piani di autocontrollo aziendale:** le aziende devono dotarsi di programmi di autocontrollo aziendale, che devono essere approvati ufficialmente dalla ASL competente. I programmi di autocontrollo devono essere approntati e gestiti sotto la responsabilità di un veterinario aziendale, riconosciuto ai sensi del D.L.vo 196/99; l'Assessorato Regionale alla Sanità autorizza i veterinari riconosciuti e ne tiene appositi elenchi.
2. I controlli ufficiali nelle aziende HBLH prevedono le seguenti specificità:
 - a) La qualifica HBLH deve essere registrata e aggiornata in BDN dai Servizi Veterinari;
 - b) la gestione aziendale e la corretta applicazione dei piani di autocontrollo sono sottoposti a vigilanza ufficiale dalla ASL competente;
 - c) Le aziende HBLH sono sottoposte a controlli sierologici a cadenza almeno trimestrale da parte del veterinario ufficiale;
 - d) Il Servizio della Prevenzione Regionale tiene gli elenchi dei veterinari riconosciuti.
3. Affinché i piani di autocontrollo siano ufficialmente approvati, il titolare o detentore di tali allevamenti deve:
 - a) avvalersi dei servizi del veterinario riconosciuto nell'ambito di piani di durata minima annuale;
 - b) informare immediatamente il veterinario riconosciuto qualora sospetti la presenza di una malattia infettiva;
 - c) informare il veterinario riconosciuto di qualsiasi arrivo di animali nell'azienda;
 - d) isolare gli animali di nuova introduzione, per consentire al veterinario riconosciuto di verificare lo stato sanitario degli stessi;
 - e) Trasmettere alla ASL competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia della convenzione stipulata e del piano aggiornato.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

4. Il veterinario riconosciuto deve essere in possesso dei requisiti e svolgere le funzioni di cui all'art. 13, comma 4. del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Inoltre è tenuto a registrare le attività svolte nell'ambito dell'autocontrollo e a informare la ASL competente qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'approvazione del piano di autocontrollo.

Articolo 11 **Allevamento brado e semibrado**

1. Fino a quando le condizioni epidemiologiche non consentiranno di disporre diversamente, l'allevamento allo stato brado dei suini è vietato in tutto il territorio della Sardegna.
2. Nei terreni pubblici e privati, il pascolo dei suini è consentito esclusivamente all'interno di terreni recintati; i proprietari o i detentori degli allevamenti sono tenuti a verificare lo stato delle recinzioni stesse e procedere agli eventuali interventi di manutenzione, al fine di scongiurare la possibilità di contatto con suini selvatici o ferali.
3. Nei terreni pubblici, il Sindaco con propria ordinanza può autorizzare la pratica dell'allevamento dei suini all'interno di alcune zone definite del territorio comunale. Allo scopo di concedere la pratica dell'allevamento suino nel pascolo comunale, il Sindaco del Comune interessato deve preventivamente chiedere apposita autorizzazione al Servizio Prevenzione dell'Assessorato alla Sanità secondo idonea modulistica (Allegato n. 24).
4. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3. deve essere completa di una relazione tecnica, comprendente:
 - a) la mappa completa del pascolo comunale;
 - b) la precisa indicazione e numerazione degli appezzamenti di terreno da assegnare ai singoli allevatori;
 - c) l'indicazione del carico massimo di suini autorizzato per ciascuno di essi, in accordo con le indicazioni tecniche fornite dal Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Locali e nel rispetto delle normative ambientali.
 - d) il programma di vigilanza sul rispetto della regolamentazione del pascolo comunale, specificando l'indicazione delle figure professionali incaricate allo scopo e la frequenza dei controlli prevista.
5. La domanda di assegnazione di tali appezzamenti, fatta dagli allevatori, deve essere correlata di una certificazione, fornita dai servizi veterinari e attestante il rispetto delle norme sanitarie da parte dell'allevatore (Allegato n. 25).
6. Successivamente all'assegnazione degli appezzamenti di terreno, il Comune deve inviare alla ASL competente e alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale uno schema riassuntivo, indicante l'elenco nominativo dei singoli allevatori autorizzati all'utilizzo dei terreni comunali e l'assegnazione dei rispettivi appezzamenti di terreno.
7. Le autorizzazioni ai singoli allevatori possono essere revocate in caso di violazioni da parte degli stessi alle norme sanitarie o al regolamento comunale; in caso di manifesta impossibilità a garantire il rispetto delle regole stabilite, l'autorizzazione all'uso del pascolo comunale deve essere sospesa o, se necessario, revocata definitivamente.
8. I suini appartenenti agli allevamenti autorizzati al pascolo nei territori comunali devono testati sierologicamente prima di essere immessi nei pascoli comuni, e sottoposti a test sierologici prima del rientro in allevamento. A tale scopo gli allevatori informano con un congruo anticipo il servizio veterinario della ASL competente.
9. I prelievi sui gruppi di suini verranno effettuati secondo la tabella di cui all'Allegato 4.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

10. Nelle aree di pascolo singolarmente recintate ogni allevatore deve allestire una zona che permetta agevolmente il controllo sanitario degli animali; nelle aree comuni a più allevatori, allo scopo deve provvedere il Comune.
11. Gli spostamenti dei suini da e per i territori comunali possono avvenire soltanto dietro autorizzazione del veterinario ufficiale, dopo il ricevimento dell'esito favorevole delle analisi. L'Istituto Zooprofilattico provvede ad effettuare le analisi sierologiche relative con la massima tempestività consentita.
12. La pratica tradizionale del pascolo brado stagionale in appezzamenti non recintati può essere concessa, fatto salvo il rigoroso rispetto dei commi dal 3. all'11., nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) Il territorio interessato dal provvedimento deve essere libero dalla presenza di focolai di pesti suine da almeno un anno;
 - b) la raccolta di campioni biologici durante la precedente stagione venatoria deve essere stata fatta su un numero rappresentativo di campioni, e abbia dato esiti negativi per la ricerca del virus;
 - c) l'analisi globale della situazione epidemiologica permetta di considerare basso o trascurabile il rischio di circolazione virale negli areali interessati.

Articolo 12
Sorveglianza sierologica nelle macellazioni

1. I suini di età superiore a tre mesi allevati in Sardegna in tutte le aziende non accreditate sono sottoposti a prelievo di sangue all'atto della macellazione. Se l'azienda di provenienza è già stata sottoposta nel corso dell'anno a controlli sierologici, tali prelievi non sono eseguiti. Il veterinario ufficiale di sanità animale competente sull'azienda di origine specifica nel modello 4 di accompagnamento l'obbligo o l'esenzione dal prelievo e la motivazione (azienda accreditata, azienda già controllata).
2. Per ogni partita di suini da macello sono esaminati dodici campioni di sangue; nel caso in cui gli animali da macellare siano inferiori a dodici, sono esaminati tutti i capi della partita.
3. I campioni di sangue sono prelevati a cura del Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Locali e inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, accompagnati dal modulo di richiesta specifico (Allegato n. 7). Su tali campioni sono condotti esami per la ricerca di anticorpi nei confronti della Peste Suina Africana, della Peste Suina Classica e della Malattia Vescicolare del suino.
4. Al fine di intensificare la vigilanza anche sulla Malattia Vescicolare del suino nei confronti di possibili introduzioni della stessa nel territorio regionale, sono sottoposti a prelievi per esami sierologici anche i suini di provenienza extraregionale, secondo le modalità di cui al comma 2. sul 5% delle partite macellate.

Articolo 13
Macelli autorizzati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale

1. L'invio di suini per la macellazione presso tali strutture deve avvenire secondo le prescrizioni contenute nelle Decisioni della Commissione Europea n. 2005/363 e successive modifiche e integrazioni e nel presente Decreto.
2. I suini macellati in tali strutture, le cui carni possono essere autorizzate all'invio al di fuori del territorio regionale, devono provenire:
 - a) Da aziende suinicole situate al di fuori del territorio regionale;
 - b) Da aziende accreditate situate al di fuori della zona ad alto rischio.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

3. I suini provenienti da aziende situate in Sardegna devono arrivare al macello con la certificazione attestante il rispetto dei requisiti di cui alla Decisione 2005/363/CE e successive modifiche (Allegato n. 19) e con l'attestazione dell'esito favorevole degli esami sierologici nei confronti della Peste Suina Africana, eseguiti da non oltre dieci giorni.
4. Anche le carni dei suini di età inferiore ai quattro mesi, nati nelle aziende di cui al comma 2., lettera b) e mai movimentati, possono essere autorizzate all'invio al di fuori del territorio regionale; a tale scopo, se i suini hanno un'età inferiore ai tre mesi e provengono da aziende situate in Sardegna, devono essere state sottoposte a esami sierologici con esito favorevole le madri dei suinetti.
5. I mezzi di trasporto devono essere puliti, disinfettati prima del carico e successivamente sigillati dal Veterinario Ufficiale.
6. Le carni di cui al punto 2., nella fase di commercializzazione tra mattatoi, impianti di sezionamento e salumifici e depositi frigo autorizzati all'invio al di fuori del territorio regionale, nonché in caso di invio al di fuori del territorio regionale, devono essere scortate da idonea certificazione sanitaria, rilasciata dal veterinario ufficiale operante nella struttura di partenza.
7. Nei macelli autorizzati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale, la macellazione di suini le cui carni non sono idonee all'invio al di fuori del territorio regionale deve avvenire in giorni appositamente individuati, diversi da quelli in cui si macellano suini idonei.

Articolo 14
Macellazioni familiari

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione del presente Decreto il Servizio Prevenzione regionale con propria Determinazione aggiorna le modalità di accesso al servizio per gli utenti e l'organizzazione della vigilanza sulle macellazioni familiari in aderenza alle vigenti norme comunitarie sulla sicurezza alimentare.
2. I Servizi Veterinari territoriali curano l'informazione e l'educazione sanitaria agli utenti sulle macellazioni familiari, anche tramite la predisposizione di idonea cartellonistica e distribuzione di pieghevoli informativi presso le sedi delle Aziende Sanitarie Locali, i Municipi, le Associazioni di Categoria ed in ogni altra sede opportuna.
3. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna cura l'aggiornamento e la comunicazione alle AA.SS.LL. e al Servizio Prevenzione Regionale degli esiti degli esami condotti in occasione delle macellazioni familiari.

Articolo 15
Bollatura sanitaria delle carni

1. Le carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale mantengono la bollatura sanitaria prevista dal Regolamento CE 854/2004 così come modificato dal Regolamento CE 2074/2005.
2. Le carni suine non idonee all'invio al di fuori del territorio regionale, ottenute nei macelli e negli impianti di sezionamento riconosciuti ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE 854/2004 e dell'ex Art. 13 del D.L.vo 286/94 devono recare un timbro di forma rettangolare come indicato nell'Allegato n. 21 del presente Decreto.
3. Le carni suine ottenute nei macelli autorizzati ai sensi degli ex Art. 5 del D. L.vo 286/94 e negli impianti di sezionamento di cui all'Art. 6 del D. L.vo 286/94 mantengono la bollatura sanitaria attualmente in vigore.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

4. Le carni ottenute da macellazioni familiari devono recare un timbro di forma rotonda come indicato nell'Allegato n. 21 del presente Decreto.

Articolo 16

Bollatura sanitaria di preparazioni e prodotti a base di carne

1. Le preparazioni, i prodotti a base di carne e qualsiasi altro prodotto contenente carne suina ottenuti in stabilimenti autorizzati all'invio al di fuori del territorio regionale mantengono l'attuale sistema di bollatura sanitaria con l'utilizzo di un bollo di forma ovale, apposto direttamente sul prodotto o riportato nelle etichette.
2. Le preparazioni, i prodotti a base di carne e qualsiasi altro prodotto contenente carne suina ottenuti in stabilimenti non autorizzati all'invio di tali prodotti al di fuori del territorio regionale, devono riportare, direttamente sul prodotto o nelle etichette, un bollo sanitario di forma rettangolare riportante le indicazioni previste dalla legislazione in vigore.

Articolo 17

Movimentazione dei suini

1. Le norme di controllo sanitario sulla movimentazione dei suini vivi e del commercio di carni suine fresche e dei prodotti a base di carni suine sono contenute nella Decisione della Commissione Europea n. 2005/363 e successive modifiche e nel Decreto del Presidente della Repubblica del 30 Aprile 1996, n. 317. Inoltre, lo spostamento dei suini sarà effettuato conformemente a quanto previsto all'art. 10, lettera C, del Decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità n° 4652 del 17 dicembre 1998; in particolare i documenti di accompagnamento (mod. 4) sono redatti in quattro copie.
2. I suini di un'azienda non accreditata possono essere movimentati senza l'esecuzione di prelievi sierologici preliminari alla partenza esclusivamente per l'immediata macellazione. In caso di movimentazione verso altre aziende, con esclusione per le aziende accreditate, devono essere stati sottoposti con esito favorevole ad un esame sierologico da non oltre dieci giorni ed a visita clinica nelle 72 ore precedenti la partenza.
3. I suini delle aziende accreditate, in regola con i controlli annuali, possono essere sempre movimentati senza la necessità di prelievi ematici, ad eccezione delle movimentazioni per macellazioni finalizzate al circuito extraregionale ai sensi della Dec. 2005/363/CE e s.m. e i.. In tal caso il veterinario ufficiale deve far menzione nel Modello 4 di accompagnamento dello stato d'accreditamento e dell'esenzione dal prelievo ematico.
4. I suini sottoposti a movimentazione per immediata macellazione, devono essere sottoposti a visita clinica nelle 72 ore precedenti la movimentazione.

Articolo 18

Attività di Vigilanza Permanente

Le attività di vigilanza nei vari contesti operativi sono eseguite con le seguenti modalità:

1. Aziende

- a) In conformità a quanto previsto dal D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e dalla circolare n. 12882 del 29.10.2007 del Ministero della Salute, i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali conducono un piano di vigilanza sulla corretta tenuta dell'anagrafe suina nelle aziende situate nel territorio di loro competenza, registrando tali attività nella BDN mediante apposite liste di riscontro (check-list).



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

- b) Il numero minimo di aziende da sottoporre a verifiche su base provinciale é stabilito sulla base della caratterizzazione del rischio territoriale ed aziendale; l'attività di vigilanza è pertanto intensificata nella Zona ad Alto Rischio e nelle aziende che per caratteristiche gestionali, storia aziendale, infrastrutture, trasparenza delle registrazioni, regolarità delle macellazioni, appaiono meno protette nei confronti dell'introduzione della malattia.
 - c) In tutto il territorio regionale la percentuale minima di aziende da sottoporre alle verifiche di cui al comma 1. é del 5%; il Servizio Prevenzione, con la collaborazione dell'OEVR e delle Aziende Sanitarie Locali, definisce appositi criteri di categorizzazione del rischio al fine di stabilire i livelli dei controlli differenziati di cui al comma 2..
 - d) I proprietari o i detentori delle aziende devono tenere il registro aziendale a disposizione presso i locali dell'azienda stessa. In caso di allevamenti all'aperto, l'allevatore è tenuto ad esibire il registro aziendale in occasione di ogni verifica ufficiale presso l'allevamento.
 - e) Ogni intervento di vigilanza in un'azienda suinicola da parte di un veterinario ufficiale deve comportare una verifica del registro aziendale, da oggettivare mediante timbro e firma da apporre sul registro medesimo; a questo scopo le Aziende Sanitarie sfruttano per quanto possibile le sinergie derivanti dall'esecuzione degli altri piani nazionali di lotta alle malattie infettive nelle aziende nelle quali sono allevate più specie animali.
 - f) Il Servizio della Prevenzione dell'Assessorato Igiene e Sanità concorda col Ministero della Salute un programma di verifiche, finalizzato al monitoraggio dello stato d'attuazione del piano e in particolare dell'attività di vigilanza sull'anagrafe suina.
- 2. Stabilimenti per la preparazione e trasformazione carni autorizzati all'invio di preparazioni e prodotti a base di carni suine al di fuori del territorio regionale**
- a) Gli stabilimenti autorizzati all'invio di prodotti a base di carni suine al di fuori del territorio regionale sono sottoposti ad uno specifico programma di vigilanza da parte dei Servizi Veterinari territorialmente competenti.
 - b) La frequenza dell'attività di vigilanza è stabilita dal Servizio Veterinario territorialmente competente sulla base dell'analisi del rischio presente nello stabilimento. Tale frequenza deve comunque essere almeno settimanale.
 - c) L'attività di vigilanza espletata sarà registrata dal Veterinario Ufficiale in un apposito registro, (Allegato n. 16) tenuto presso lo stabilimento di produzione in una struttura chiudibile a chiave e ad esclusivo utilizzo del Veterinario Ufficiale.
 - d) E' adottato, negli stabilimenti di cui alla lettera b), un apposito registro di carico e scarico (Allegato n. 17), nel quale saranno annotate tra l'altro le quantità di materia prima in entrata e di prodotti finiti in uscita.
 - e) Il registro di cui al punto e) potrà essere di tipo cartaceo o informatico; nel rispetto degli elementi indicati nell'Allegato n. 17, previo accordo con il Veterinario Ufficiale, potrà essere modificato dalle aziende sulla base delle specifiche esigenze organizzative e produttive.
 - f) La compilazione del registro di carico e scarico sarà curata da un responsabile individuato dalla stessa azienda, il cui nominativo sarà comunicato al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.
 - g) La corretta tenuta del registro sarà verificata dal Veterinario Ufficiale durante la consueta attività di vigilanza ed in particolare al momento della compilazione della certificazione sanitaria di accompagnamento.
- 3. Impianti di sezionamento autorizzati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale**
- a) Gli stabilimenti di sezionamento autorizzati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale, devono stabilire un calendario settimanale indicante le giornate dedicate alla lavorazione di tali carni. Qualora non sia possibile calendarizzare tali lavorazioni, o qualora necessitino delle giornate di lavorazione suppletive, l'azienda dovrà darne preavviso al Veterinario Ufficiale con 24 h di anticipo, comunicando la destinazione della carne lavorata in quella giornata. Tali giornate lavorative potranno essere svolte esclusivamente dopo autorizzazione da parte del Veterinario Ufficiale che dovrà garantire la sua presenza nello stabilimento durante tutta l'attività lavorativa.
 - b) Tutte le attività lavorative, per quanto riguarda le carni abilitate all'invio al di fuori del territorio regionale, dovranno svolgersi esclusivamente in presenza del Veterinario Ufficiale, il quale tra



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

l'altro stabilisce il ritmo di produttivo in base all'esigenza di garantire una corretta tracciabilità delle stesse.

- c) Gli stabilimenti di cui al comma 1. dovranno comunicare al Veterinario Ufficiale un elenco dei clienti ai quali forniscono carne suina idonea all'invio al di fuori del territorio regionale. L'elenco dei clienti dovrà essere periodicamente aggiornato, previa comunicazione al Veterinario Ufficiale.
- d) Gli stabilimenti di sezionamento abilitati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale, che intendono lavorare anche carni suine non idonee a tale scopo, devono garantire la netta separazione delle due tipologie produttive in fase di magazzinaggio prevedendo:
 - 1) celle destinate esclusivamente al magazzinaggio delle carcasse idonee all'invio al di fuori del territorio regionale e/o della relativa carne sezionata
 - 2) celle destinate esclusivamente al magazzinaggio della carne congelata idonea all'invio al di fuori del territorio regionale
 - 3) celle destinate esclusivamente al magazzinaggio delle carne refrigerata confezionata sottovuoto idonea all'invio al di fuori del territorio regionale
- e) Le operazioni di sezionamento riguardanti le carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale sono limitate esclusivamente alla produzione di pezzi anatomici interi. Per questa tipologia di commercializzazione non è consentita la produzione di trito da salumeria.
- f) In caso di produzione di partite di carne congelata o confezionata sottovuoto, lo stabilimento deve dotarsi di un registro di carico e scarico, vidimato dal Veterinario Ufficiale ad ogni aggiornamento in carico o scarico. Allo scopo di garantire la tracciabilità nell'etichetta delle carni congelate va riportato, oltre che il mese e l'anno, anche il giorno di congelamento ed il numero di lotto della partita.
- g) Nella fase di distribuzione delle carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale, nel mezzo di trasporto non è consentito il trasporto di altre carni suine anche se confezionate. E' consentito il trasporto contemporaneo di carni di altre specie animali.
- h) Preventivamente alla compilazione del certificato sanitario di accompagnamento delle carni in uscita, il Veterinario Ufficiale verifica la tracciabilità dell'intera partita di carni suine oggetto di lavorazione.
- i) Il Veterinario Ufficiale dello stabilimento di sezionamento deve dare prenotifica tramite fax alla ASL di destinazione delle carni, allo scopo di coordinare eventuali azioni di controllo in fase di ricevimento.
- j) I mezzi di trasporto destinati alla spedizione delle carni suine idonee devono essere visionati dal Veterinario Ufficiale al momento della partenza verificando la corretta corrispondenza tra carico e certificazione sanitaria di accompagnamento. Qualora per esigenze logistiche la partenza del mezzo di trasporto non sia immediatamente successiva al carico e compilazione del certificato sanitario, lo stesso mezzo di trasporto andrà sigillato da parte del Veterinario Ufficiale. Di tale provvedimento ne sarà data comunicazione nella prenotifica d'invio delle carni alla ASL che le riceve. La rimozione del sigillo avverrà a destinazione da parte del Veterinario Ufficiale o in sua assenza da parte del personale dello stabilimento; in questo caso il sigillo va conservato e successivamente consegnato al Veterinario Ufficiale.

3. Porti e aeroporti

- a) Negli spacci ubicati oltre le barriere di controllo dei check-in aeroportuali è consentita la vendita di alimenti di origine suina prodotti in Sardegna, compresi gli affettati utilizzati per la preparazione di panini o altri prodotti di pronto consumo, esclusivamente se provenienti direttamente da stabilimenti autorizzati ai sensi della Decisione 2005/363/CE e s.m. e i. e accompagnati dalla certificazione sanitaria ufficiale richiesta per la spedizione oltre il territorio regionale.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

- b) Le autorità portuali ed aeroportuali, nonché i comandanti delle navi passeggeri e merci che operano regolare servizio nelle tratte tra la Sardegna ed il restante territorio nazionale e comunitario, sono tenuti ad esporre, in luoghi ben visibili al pubblico, idonea cartellonistica informativa sui divieti di fuoriuscita di prodotti di origine suina dalla Regione Sardegna.
- c) La predisposizione e la distribuzione della grafica relativa a tale cartellonistica sono curate dal Servizio Regionale della Prevenzione. La cartellonistica sarà esposta nelle aree di arrivo e di imbarco dei passeggeri di porti ed aeroporti nonché sulle navi passeggeri e merci.
- d) I Servizi Veterinari delle ASL vigilano presso porti ed aeroporti al fine di verificare in collaborazione con le Autorità portuali ed aeroportuali la corretta applicazione delle misure sopra elencate. Ogni ASL interessata predispone un programma annuale di vigilanza prevedendo in particolare, e almeno con frequenza mensile, la verifica di:
 - 1. corretta apposizione della cartellonistica di divieto;
 - 2. eventuale utilizzo di alimenti di origine suina non autorizzati oltre le barriere dei controlli.
- e) Allo scopo di coordinare le operazioni di controllo i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali comunicano alle Autorità portuali ed aeroportuali i numeri telefonici per il servizio di reperibilità.
- f) Con cadenza annuale le ASL interessate dovranno relazionare al Servizio della Prevenzione sulle attività di vigilanza e formazione poste in essere presso porti ed aeroporti.

4. Trasporti

- a) Il Servizio della Prevenzione Regionale collabora con le Prefetture e con le forze dell'Ordine preposte, al fine di facilitare l'attività di vigilanza sui mezzi di trasporto durante il trasferimento degli animali, anche assumendo iniziative di raccordo operativo finalizzate ad ottimizzare il coordinamento tra Forze dell'Ordine e Servizi Veterinari.
- b) Allo scopo, viene curata la distribuzione alle competenti Prefetture, e tramite esse alle forze dell'Ordine, di tutte le informazioni aggiornate inerenti le motivazioni della vigilanza, le normative sanitarie, le possibili infrazioni e le sanzioni previste.
- c) I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali trasmettono alle Prefetture e alle forze dell'Ordine il numero telefonico per il servizio di reperibilità.
- d) Gli automezzi per il trasporto di animali autorizzati ai trasporti internazionali devono tenere disponibile il ruolino di marcia indicante le località di provenienza e di destinazione, nonché il tipo e il numero di animali trasportati.
- e) In caso di riscontro di suini non identificati e non scortati dalla prevista documentazione sanitaria nei mezzi di trasporto, oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti si applicano le seguenti misure:
 - 1. Sequestro di rigore degli animali e abbattimento e distruzione degli stessi, nel più breve tempo possibile, e senza la corresponsione di alcun indennizzo;
 - 2. Sequestro del mezzo e disinfezione dello stesso con spese a carico del proprietario del mezzo.
- f) Le operazioni di abbattimento e distruzione sono in questo caso condotte secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 3. e 4..
- g) In alternativa alle operazioni di cui ai punti 1. e 2. della lettera e), su richiesta del proprietario dei suini è possibile mettere in atto, qualora le condizioni operative lo consentano, le seguenti azioni:
 - 1. Trasporto sotto scorta dei suini nell'azienda di destinazione;
 - 2. Sequestro sanitario dei suini e di tutto l'allevamento in attesa dell'esito degli accertamenti;
 - 3. Identificazione dei suini con spese a carico del proprietario;
 - 4. Esecuzione delle misure previste in caso di sospetto di malattia, e in particolare dei prelievi ematici e test sierologici su tutti i suini dell'allevamento, con spese a carico del proprietario.

5. Ristoranti e agriturismo

- a) Il Dipartimento di Prevenzione di ogni ASL aggiorna, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco dei ristoranti e degli agriturismo esistenti nel territorio di propria competenza.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

- b) Tali esercizi vengono sottoposti a ispezioni sanitarie per verificare il rispetto della normativa inerente le pesti suine almeno una volta all'anno, o con frequenza superiore in base alla classificazione del rischio così come indicato nel Piano Alimenti.
- c) L'attività di vigilanza viene relazionata annualmente al Servizio della Prevenzione Regionale.

Articolo 19

Misure da adottare in caso di sieropositività per peste suina africana

1. Gli esiti positivi degli esami sierologici sono comunicati tempestivamente dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna al Servizio Veterinario della ASL e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
2. In caso di sieropositività per peste suina africana in tutto il territorio regionale si applicano le misure previste all'Art. 21 del presente Decreto, e inoltre:
 - a) abbattimento e distruzione nel più breve tempo possibile, e di norma entro cinque giorni, di tutti i capi risultati sieropositivi; da tali capi andranno prelevati campioni di sangue e organi da sottoporre ad esami di laboratorio per accertare l'eventuale presenza del virus;
 - b) prelievo sierologico su tutti i capi presenti di età superiore a tre mesi;
 - c) attivazione di una indagine epidemiologica ed invio di copia della stessa al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
 - d) attivazione dei controlli clinici e se del caso sierologici nelle eventuali aziende correlate ed invio della documentazione relativa al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
 - e) disinfezione e disinfestazione delle stalle, dei ricoveri e dei recinti;
 - f) nuovo prelievo sierologico a distanza di 21 giorni dal primo prelievo.
 - g) Se si riscontra sieroconversione in uno o più dei capi testati, si applicano le misure di cui all'Art. 22 del presente Decreto.
3. Qualora ne venga ravvisata la necessità e l'opportunità, il veterinario ufficiale, sentito il parere dell'unità di crisi locale, può applicare le misure di cui agli articoli 4. e 7. del D.L.vo n. 54 del 2004, che prevedono l'abbattimento e la distruzione di tutti i capi presenti nell'allevamento.

Articolo 20

Misure da adottare in caso di sieropositività per peste suina classica

1. Gli esiti positivi degli esami sierologici sono comunicati tempestivamente dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna alla ASL competente, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ed al Cerep presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Perugia.
2. I campioni positivi agli esami sierologici di prima istanza sono inviati dall'IZS della Sardegna al CEREP per la diagnosi differenziale nei confronti della PSC e di altri *pestivirus*, e per la valutazione di eventuali positività dovute a reazione aspecifiche (*singleton reactors*).
3. Il Servizio Veterinario della ASL, in attesa degli esiti degli approfondimenti diagnostici, applica negli allevamenti sospetti le misure previste all'art. 21 del presente Decreto.
4. Se la diagnosi sierologica differenziale risulta positiva per PSC sono attuate le seguenti misure:
 - a) Esecuzione di un'indagine epidemiologica molto accurata, al fine di individuare tutti i fattori di rischio eventualmente correlati all'introduzione dell'infezione, ed invio di una copia della stessa al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
 - b) Abbattimento e distruzione di tutti i capi sieropositivi dell'allevamento nel più breve tempo possibile, e di norma entro cinque giorni. Campioni degli organi di elezione (tonsilla, linfonodi, milza e rene) sono inviati all'IZS della Sardegna per la ricerca del virus della PSC.
 - c) Controllo sierologico su tutti i suini dell'allevamento.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

- d) Prelievo di un campione di sangue con anticoagulante negli animali che presentano sospetto clinico e rialzo termico.
- e) Attivazione di controlli clinici e sierologici nelle aziende correlate ed invio della documentazione relativa al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Articolo 21
Misure in caso di sospetto della presenza di pesti suine

1. Se si riscontra in un'azienda uno o più suini sospetti di infezione dal virus della peste suina africana o della peste suina classica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. In particolare, il veterinario ufficiale trasmette immediatamente la denuncia di sospetto (Allegato n.8), completa delle coordinate geografiche dell'azienda o della località nella quale è stato riscontrato il sospetto, all'Assessorato alla Sanità e al Ministero della Salute.
3. Gli allevatori e i veterinari riconosciuti sono tenuti a segnalare al veterinario ufficiale come sospetto di peste suina anche qualsiasi caso di morte, infertilità o aborto non chiaramente imputabili ad altre cause.
4. In tutto il territorio regionale il Veterinario Ufficiale deve verificare con la massima attenzione qualsiasi segnalazione di malattia o morte in allevamenti suini, non chiaramente riconducibile ad altre cause; in tutti i casi dubbi devono essere intraprese le seguenti azioni:
 - a) Prelievo di campioni di sangue o di organo da inviare al laboratorio;
 - b) Attivazione dell'Unità di Crisi Locale, che predispose tempestivamente tutte le azioni successive in caso di conferma;
 - c) Invio di denuncia di sospetto di cui al comma 2..
5. In caso di sequestro cautelativo dell'allevamento, il Veterinario Ufficiale ha cura di rilasciare all'allevatore, e far firmare per ricevuta, un documento nel quale vengono indicate le prescrizioni sanitarie a cui l'allevatore è soggetto (Allegato n. 9).

Articolo 22
Misure in caso di conferma della presenza di pesti suine

1. In caso di conferma ufficiale della presenza della peste suina africana o della peste suina classica in un'azienda, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 e 6 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o di cui all'articolo 5 e 6 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. Le operazioni di abbattimento, distruzione dei capi e disinfezione del sito sono a carico dei Comuni; la Regione rimborsa le spese sostenute ai sensi della L.R. 5 febbraio 1982, n. 6. Il rendiconto delle spese sostenute deve essere trasmesso entro quindici giorni al Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità.
3. Entro tre giorni dall'abbattimento, ed in ogni caso entro cinque giorni dalla conferma di malattia, il servizio veterinario della ASL competente invia al Ministero della Salute ed al Servizio Prevenzione il verbale di stima analitica di cui all'allegato 13.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Articolo 23 Indagine Epidemiologica

1. In caso di conferma di focolaio, la scheda di indagine epidemiologica (Sez. A) di cui all'allegato 20, deve essere inviata al Servizio Prevenzione Regionale entro tre giorni dall'abbattimento.
2. L'UCL provvede successivamente a completare l'indagine epidemiologica riguardante l'evento epidemico nel suo complesso, utilizzando l'apposita modulistica di cui all'allegato 20, Sez. B e completandola secondo necessità con considerazioni aggiuntive.
3. L'indagine epidemiologica deve contenere almeno i seguenti dati:
 - a) periodo durante il quale il virus delle peste suine può essere stato presente nell'azienda prima della notifica o del sospetto della malattia;
 - b) possibile origine della peste suina nell'azienda e identificazione delle altre aziende correlate;
 - c) movimenti di persone, di veicoli, di suini, di carcasse, di sperma, di carni o di qualsiasi materiale che possa aver veicolato il virus all'esterno o all'interno dell'azienda;
 - d) rapporti funzionali, lavorativi o di parentela con proprietari o detentori di altre aziende suinicole;
 - e) verifica dell'eventuale possibilità che i suini selvatici siano la causa della diffusione della malattia, anche indirettamente a seguito dell'attività venatoria da parte dei proprietari o dei detentori.
4. L'indagine epidemiologica completa è trasmessa al Servizio Prevenzione Regionale contestualmente ai resoconti delle visite cliniche e dei prelievi eseguiti al fine della revoca delle misure di zona di protezione e di sorveglianza.

Articolo 24 Istituzione di zone di Protezione e di Sorveglianza per peste suine

1. Non appena la diagnosi di peste suina africana o di peste suina classica è stata confermata, il Sindaco adotta i provvedimenti di cui all'art. 9, punto 1., 2. a), b), c), d), e), 4. del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. Nel caso in cui la zona di protezione o di sorveglianza coinvolgano più comuni, il Dirigente del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio sull'azienda in cui ricade il focolaio prende immediatamente contatto col Servizio della Prevenzione Regionale, il quale, di concerto con la ASL territorialmente competente e con la collaborazione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, provvede all'emanazione del provvedimento istitutivo di zona di protezione e di sorveglianza.

Articolo 25 Misure da adottare in Zona di Protezione

1. All'interno della zona di Protezione per peste suina africana o peste suina classica si applicano le misure previste all'art. 10 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o all'art. 10 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. In particolare le disposizioni previste alla lettera f), 1), 2), 3) del comma 1. dell'art 10 e previste alle lettere a), b), c) del comma 2., dell' art 10 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, e previste alla lettera f), 1), 2), 3) del comma 1. dell'art 10 e alle lettere a), b), c) del comma 2., dell' 10 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, si applicano sentito il parere dell'Autorità Regionale.
3. I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali compilano l'apposita modulistica, nella quale risulti l'esecuzione delle visite cliniche effettuate all'interno della zona di Protezione e hanno cura di inviare copia di tale allegato al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e della



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Assistenza Sociale, unitamente ai verbali di disinfezione nei focolai e all'indagine epidemiologica definitiva di cui all'allegato 20 - Sez. B.

Articolo 26
Misure da adottare in Zona di Sorveglianza

1. L'autorità sanitaria competente deve adottare nella zona di Sorveglianza per peste suina africana o peste suina classica le misure previste all'art. 11 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o all'art. 11 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. Inoltre sono adottate le seguenti misure:
 - a) ispezione, nel più breve tempo possibile, di tutte le aziende da parte del veterinario ufficiale che procede all'esame clinico dei suini e al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini;
 - b) consegna di istruzioni scritte agli allevatori specificanti le prescrizioni sanitarie alle quali questi ultimi sono tenuti.
3. Ai fini della revoca delle misure di zona di sorveglianza, si applicano i commi 4. e 5. del D.L.vo n. 54/2004. I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali compilano l'apposita modulistica (allegato n. 18), nella quale risulti l'esecuzione delle visite cliniche effettuate all'interno della zona di Sorveglianza e hanno cura di inviare copia di tale allegato al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale, unitamente ai verbali di disinfezione nei focolai e all'indagine epidemiologica definitiva di cui all'allegato 20 - Sez. B.
4. Nelle zone di sorveglianza, dietro parere favorevole della ASL competente per territorio, il Servizio della Prevenzione Regionale dell'Assessorato alla Sanità può autorizzare l'uscita di suini per immediata macellazione, per le aziende accreditate, ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo n. 54/2004 e n. 55/2004.
5. In tal caso propone al Ministero della Salute deroghe all'art. 10, comma 3., lettera f), punto 4) del D.L.vo 54/2004 per quanto riguarda la bollatura delle carni di tali suini e la loro successiva utilizzazione.

Articolo 27
Disinfezioni

1. In aggiunta alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, i principi e le procedure per la pulizia e la disinfezione degli allevamenti sono disciplinate dall'allegato II del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, e del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. In caso di disinfezioni eseguite nell'ambito di un focolaio, il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio predispone adeguata documentazione, che attesti l'esecuzione della disinfezione e che specifichi il tipo di disinfettante utilizzato (Allegato n. 14). Copia di tale relazione è inviata al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
3. Le Aziende Sanitarie Locali autorizzano i punti di disinfezione situati negli esercizi privati, che forniscono questo tipo di servizio per conto terzi, mantenendone appositi elenchi.
4. Nei punti di disinfezione autorizzati privati o pubblici deve essere chiaramente esposta idonea cartellonistica indicante i disinfettanti utilizzati, le concentrazioni d'uso e le modalità di utilizzo.
5. Gli automezzi per il trasporto suini in uscita dai macelli devono essere adeguatamente lavati e disinfettati; l'automezzo in uscita deve essere scortato da idonea certificazione stilata dal responsabile della struttura di macellazione o da un suo delegato appositamente autorizzato, attestante l'esecuzione della disinfezione e il disinfettante utilizzato (Allegato n. 26).



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

6. LA ASL competente vigila sulla preparazione del personale, sulle procedure adottate e sui disinfettanti impiegati.
7. Gli automezzi per il trasporto suini, provenienti dal restante territorio nazionale o comunitario, che trasportano suini presso aziende presenti nel territorio regionale, devono essere lavati e disinfettati sotto controllo ufficiale all'uscita dall'azienda stessa o presso un punto di disinfezione autorizzato. L'avvenuta disinfezione viene attestata mediante certificazione analoga a quella di cui al comma 5..
8. E' fatto assoluto divieto di fuoriuscita dal territorio regionale agli automezzi per il trasporto suini, che siano privi della certificazione di disinfezione del mezzo, di cui all'Allegato 14, fatta successivamente all'ultimo trasporto effettuato nel territorio regionale.
9. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL appronta un elenco annualmente aggiornato dei punti di disinfezione pubblici esistenti nel territorio di propria competenza. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno al Servizio della Prevenzione Regionale.

Articolo 28

Indennizzi agli allevatori in caso di abbattimento per focolai o per sieropositività per pesti suine

1. Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività per peste suina africana e peste suina classica sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298, dal decreto 19 agosto 1996, n. 587, e dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2006 e s.m. e i..
2. Con apposito Decreto dell'Assessore alla Sanità é istituita una Commissione Regionale, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 298/88; tale Commissione è incaricata di stabilire le modalità di risarcimento delle categorie di suini che non risultino nei bollettini ISMEA.
3. L'individuazione delle categorie degli animali soggetti a risarcimento viene effettuata dal veterinario ufficiale, coadiuvato dall'Unità di Crisi Locale.
4. Al fine dell'erogazione delle indennità di cui al presente articolo, i Sindaci sono tenuti ad inoltrare, entro 15 giorni dall'abbattimento, rispettivamente all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità in caso di indennizzi per peste suina africana ed alla ASL competente in caso di peste suina classica, la pratica completamente ed opportunamente istruita.
5. La documentazione sarà corredata da apposita dichiarazione del Sindaco che certifichi la piena esecuzione dell'ordinanza di abbattimento, nonché il rispetto da parte dell'allevatore delle norme riportate nel presente Decreto e delle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria. Alla pratica deve essere allegata anche copia del registro aziendale e una relazione tecnica da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente (allegato n. 28), attestante ai sensi dell'art. 2. comma 2. dell'O.M. 23 gennaio 2006 il diritto all'indennizzo da parte dell'allevatore.
6. Entro 60 giorni dall'abbattimento si provvederà a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti.
7. Per la corresponsione delle indennità in caso di abbattimento per la peste suina classica si osservano le procedure previste all' articolo 3. punto 4. lettera b) del presente Decreto.
8. Il mancato rispetto delle norme previste dal presente Decreto e dalla normativa vigente non dà diritto al pagamento di alcun indennizzo.
9. Per accedere al rimborso delle spese sostenute durante le operazioni di abbattimento, distruzione degli animali e disinfezione nei focolai, entro quindici giorni dall'esecuzione dell'abbattimento i



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Comuni devono inviare apposita richiesta al Servizio della Prevenzione Regionale. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione delle spese sostenute.

Articolo 29 **Ripopolamento per peste suina africana e peste suina classica**

1. Il ripopolamento delle aziende suinicole, a seguito dell'insorgere di focolai di pesti suine, è effettuato sotto il controllo del Servizio Veterinario della ASL competente, secondo i dettami dell'Art. 13. del D.L.vo n. 54/2004 e del D.L.vo n. 55/2004.
2. La reintroduzione dei suini nelle aziende sede di focolaio non può avvenire prima che siano trascorsi 40 giorni per peste suina africana e 30 giorni per peste suina classica dalla fine delle operazioni di pulizia, disinfezione e, se del caso, disinfestazione nell'azienda. La reintroduzione dei suini è effettuata tenendo conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda considerata e delle modalità con cui è stata introdotta la malattia.
3. Se il ripopolamento avviene prima di sei mesi dall'estinzione del focolaio, lo stesso deve avvenire gradualmente, previa immissione di suini sentinella da allevamenti accreditati.
4. I suini sentinella saranno distribuiti sull'intera azienda e sottoposti a campionamento trascorsi 45 giorni per peste suina africana e 40 giorni per peste suina classica, per esami sierologici; si potrà procedere al ripopolamento totale dell'azienda in seguito all'esito favorevole degli esami. Il numero dei suini sentinella da campionare dovrà essere in grado di svelare una sieroprevalenza di almeno il 5% con un livello di confidenza del 95% (Allegato n. 4).

Articolo 30 **Area ad Alto Rischio**

1. E' definita come area o zona ad alto rischio per peste suina africana la parte di territorio regionale nella quale esiste un maggior rischio di insorgenza di focolai in allevamenti non opportunamente protetti da adeguate misure di biosicurezza.
2. L'Area ad alto rischio è determinata dal verificarsi di una combinazione, con vari livelli di intensità, dei seguenti fattori di rischio:
 - a) Presenza di tradizioni culturali e socioeconomiche che si esplicano nell'allevamento suino al pascolo brado, anche se non autorizzato (suini ferali).
 - b) Presenza virale recente nel territorio, testimoniata da focolai di peste suina africana verificatisi nei suini domestici o selvatici nell'anno precedente;
 - c) Presenza virale pregressa testimoniata dai risultati sierologici nella campagna venatoria, o dalla storia dei focolai nel suino domestico negli anni precedenti.
3. Il Servizio della Prevenzione dell'Assessorato alla Sanità, avvalendosi della collaborazione dell'Unità di Crisi Regionale, provvede all'aggiornamento dell'Area ad Alto Rischio a seconda dell'evolversi della situazione epidemiologica e del miglioramento delle attività di vigilanza sanitaria.
4. Nell'area ad alto rischio l'attribuzione di nuovi codici aziendali può essere concessa esclusivamente ad aziende i cui locali di stabulazione siano in grado di soddisfare requisiti di biosicurezza adeguati ad assicurare un'efficace difesa contro le pesti suine.
5. Nell'Area ad Alto Rischio per peste suina africana, gli allevamenti suini clandestini di qualunque tipo e i suini ritrovati al pascolo brado nei territori non autorizzati saranno considerati potenzialmente infetti e come tali soggetti ad abbattimento e distruzione senza alcun indennizzo per il proprietario.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

6. Nel caso di focolaio di peste suina africana nella restante parte del territorio regionale, i suini non identificati in conformità delle norme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che vengano riscontrati nelle aziende presenti nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, saranno considerati sospetti contaminati dal virus pestoso e come tali soggetti alle misure previste in caso di sospetto, di cui all'Art. 21.

Articolo 31 **Misure di controllo del pascolo brado nell'Area ad Alto Rischio**

1. L'Assessorato alla Sanità coordina le azioni da svolgersi, al fine di ottenere un efficace controllo del pascolo brado, in collaborazione con gli altri Enti istituzionalmente preposti. In particolare devono essere messe in atto le seguenti misure:
 - a) incontri di coordinamento con gli altri Assessorati regionali istituzionalmente competenti, gli enti territoriali e i Comuni, per verificare lo stato di avanzamento dei progetti di regolamentazione dei pascoli comunali nei Comuni maggiormente a rischio e individuare opportune soluzioni operative in caso di criticità esistenti;
 - b) educazione sanitaria degli allevatori da parte dei Servizi Veterinari e distribuzione, anche con la collaborazione delle associazioni di allevatori, di materiale informativo sulle prescrizioni contenute nel presente piano;
 - c) il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, dal 01 novembre al 30 novembre di ogni anno, effettua il censimento in tutto il territorio regionale dei gruppi di suini ferali, e trasmette all'Assessorato alla Sanità, entro il 30 dicembre, una relazione comprendente la stima della dimensione del fenomeno nelle varie parti del territorio e la georeferenziazione delle località di più frequente avvistamento;
 - d) incontri di coordinamento con le Prefetture, i Comuni, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e le altre forze dell'ordine, al fine di definire le modalità operative delle catture e degli abbattimenti dei suini ferali;
 - e) interventi di abbattimento degli eventuali suini ferali riscontrati nei territori comunali, con priorità per quelli soggetti a regolamentazione in atto del pascolo suino.

Articolo 32 **Sorveglianza epidemiologica sui suini selvatici**

1. L'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, d'intesa con il Servizio della Prevenzione Regionale e i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali definisce e aggiorna la delimitazione dei macroareali sui quali modulare le attività di campionamento nei cinghiali.
2. Nei macroareali così delimitati i cacciatori prelevano un campione di sangue e milza da tutti i suini selvatici abbattuti durante la stagione venatoria e li recapitano al più presto al Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Locali competenti, correlate delle apposite schede di segnalamento (Allegato n. 22).
3. Al fine di garantire tale attività i responsabili delle U.C. locali, con la collaborazione delle Province, organizzano opportuni incontri di formazione-informazione con i cacciatori, le compagnie di caccia, le associazioni venatorie e le locali stazioni del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, precedentemente all'apertura della stagione di caccia.
4. Nei macroareali ove le malattie sono endemiche, devono essere esaminati almeno 96 campioni di siero e milza per areale. Sui macroareali del restante territorio regionale devono essere esaminati almeno 59 campioni di siero.
5. I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali provvedono alla distribuzione ai cacciatori del materiale necessario per l'effettuazione dei prelievi e delle schede di accompagnamento dei campioni.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Articolo 33 **Prescrizioni sanitarie per i cacciatori**

1. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, avvalendosi della collaborazione delle Province, comunica annualmente all'Assessorato alla Sanità l'elenco delle Aziende agriturismo-venatorie, delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita o delle aziende faunistiche venatorie.
2. I proprietari dei luoghi di ritrovo da utilizzarsi al termine delle battute di caccia devono comunicare alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale territorialmente competente, che ne tiene appositi elenchi, l'ubicazione degli stessi. Tali luoghi di raccolta non possono essere situati presso aziende suinicole.
3. Nei luoghi di raccolta si deve provvedere alla distruzione dei visceri dei cinghiali abbattuti mediante infossamento o incenerimento; è fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di abbandono nelle campagne di qualsiasi parte dei visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.
4. Le carni dei cinghiali abbattuti nella zona ad Alto Rischio devono essere consumate in ambito locale; i visceri e le parti non destinate al consumo sono trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi.
5. I cacciatori, il personale Forestale e tutti coloro che rinverano cinghiali morti, in assenza di evidenti cause traumatiche, sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario della ASL, che provvede all'esecuzione dell'indagine epidemiologica (Allegato n.23) ed all'inoltro di idonei campioni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per le opportune indagini di laboratorio.
6. Il personale Forestale, avvalendosi della collaborazione tecnica dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, vigila sui punti di raccolta.

Articolo 34

Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di pesti suine in suini selvatici

1. Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in caso di sospetto d'infezione pestosa nei suini selvatici, adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia esaminando, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.
2. Non appena sia confermato un caso primario di pesti suine in popolazioni di suini selvatici la ASL provvede a notificare il caso di malattia secondo la modulistica di cui all'allegato 8. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 54/2004.
3. Il Servizio della Prevenzione regionale attiva il gruppo di esperti e dispone che:
 - a) sia effettuato un censimento ufficiale di tutte le aziende presenti nella zona infetta;
 - b) gli allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta siano sottoposti a sorveglianza ufficiale, volta ad accertare le condizioni di stabulazione e l'eventuale rischio di contatto con suini selvatici, nonché l'eventuale esercizio di attività venatoria da parte dei titolari o dei dipendenti delle aziende poste nella zona a rischio;
 - c) sia distribuito materiale informativo agli allevatori di suini e ai cacciatori;
 - d) chiunque venga a contatto con suini selvatici applichi adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus delle pesti suine;
 - e) siano effettuate ricognizioni sul territorio volte a segnalare l'eventuale presenza di suini al pascolo brado, per i quali si applicano le misure di cui all'Art. 30 e 31 del presente Decreto.
 - f) vengano allertate le forze dell'ordine al fine di intensificare i controlli su strada al termine delle giornate di caccia, ed evitare il trasporto di carni suine al di fuori della zona infetta.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

- g) Il servizio veterinario della ASL competente esegua un programma di sorveglianza sierologica nell'ambito della zona infetta, volto ad escludere o ad accertare l'eventuale presenza della malattia nei suini domestici.

Articolo 35

Programma di Eradicazione delle Pesti Suine in Popolazioni di Suini Selvatici

1. In considerazione dell'abbondante presenza sul territorio regionale di suini ferali di cui all'Art. 2., lettera d) del presente piano, in promiscuità con i suini selvatici, le misure di lotta alle pesti suine nei selvatici, in conformità con le prescrizioni di cui all'art. 16 della Direttiva 2002/60/CE, sono adottate permanentemente come previsto agli articoli 32,33 e 34 del presente Decreto.
2. Nelle zone infette sul selvatico sono sempre adottate le seguenti misure:
 - a) Divieto di caccia;
 - b) In deroga al divieto di cui alla lettera a) la ASL competente, sentito il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) può autorizzare i cacciatori ad organizzare un sistema di raccolta e conferimento dei cinghiali abbattuti, rispettando le seguenti prescrizioni:
 - 1) per ogni cinghiale abbattuto, di ogni categoria di età, deve essere prelevato un campione di sangue, milza e diaframma;
 - 2) il punto di raccolta deve essere un locale chiudibile a chiave, custodito da un responsabile autorizzato;
 - 3) le carni dei cinghiali abbattuti, che devono essere individualmente separate e identificate, devono essere stoccate in tali celle fino al momento del ricevimento dell'esito delle analisi;
 - 4) in caso di esito favorevole delle analisi, l'autorizzazione al libero consumo delle carni deve essere emessa dal veterinario ufficiale; tali carni non sono soggette ai divieti di cui all'art. 33, comma 4, se opportunamente identificate e accompagnate da certificazione del veterinario ufficiale.
 - 5) in caso di esito positivo delle analisi, le carni devono essere trasformate, in accordo con quanto previsto dalla Dir. 2002/60 CE, art. 15, comma 2., lettera c).
 - c) Divieto di entrata o di uscita di suini dalle aziende in cui si trovano, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente;
 - d) Obbligo di mettere in atto appropriati sistemi di disinfezione all'entrata e all'uscita delle aziende;
 - e) Obbligo di mettere in atto appropriate misure igieniche per chiunque venga a contatto con suini selvatici;
 - f) Obbligo di controlli per accertare o escludere la presenza della peste suina africana in tutti i suini malati o morti nelle aziende, che presentino sintomi riconducibili a tale malattia;
 - g) Divieto di introdurre nelle aziende qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto;
 - h) Esecuzione di un controllo di un veterinario ufficiale di tutte le aziende esistenti, volto ad accertare la corretta applicazione delle norme inerenti la registrazione e l'identificazione degli animali.
 - i) Chiunque trovi un suino morto è tenuto a informare il servizio veterinario della ASL competente per territorio; il veterinario ufficiale esegue l'indagine epidemiologica e gli accertamenti volti alla conferma o esclusione della malattia. L'indagine epidemiologica (Allegato n. 23) include almeno le seguenti informazioni:
 - 1) la località in cui l'animale è stato trovato morto o ucciso
 - 2) la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso),
 - 3) la persona che ha trovato o ucciso l'animale,
 - 4) l'età e il sesso dell'animale,
 - 5) se è stato ucciso: i sintomi constatati prima dell'uccisione; se è stato trovato morto: lo stato della carcassa.
3. I suini selvatici trovati morti devono essere sottoposti ad infossamento nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Articolo 36 Adempimenti

1. I veterinari liberi professionisti incaricati presso le Aziende Sanitarie Locali, in esecuzione del presente Decreto, hanno le stesse attribuzioni e gli stessi compiti dei veterinari dipendenti come veterinari ufficiali.
2. Gli agenti tecnici assunti nell'ambito del piano di eradicazione delle pesti suine sono tenuti, se il servizio lo richiede, al contenimento degli animali secondo le indicazioni del veterinario ufficiale.
3. L'allevatore o il detentore degli animali è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente decreto e al rispetto di tutti gli obblighi previsti.
4. In caso d'inadempienza, le operazioni di cui al presente Decreto sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori.

Articolo 37 Oneri Finanziari.

1. L'onere finanziario per l'attuazione del piano è posto a carico della Regione, con un cofinanziamento comunitario previsto dalla Decisione 2007/782/CE fino ad un importo massimo di €. **100.000,00**.
2. La spesa regionale complessiva prevista per l'espletamento dei test virologici e sierologici è pari a €. **314.000,00**. Tale spesa è posta a carico dell'U.P.B. – S05.02.003 cap. SC 05.393.
3. La spesa per il pagamento dei veterinari incaricati nell'ambito delle attività del Piano, quantificabile in €. **600.000,00**, è posta a carico dell'U.P.B. – S05.02.003 cap. SC 05.393. Dal momento dell'emanazione del presente Decreto, le Aziende Sanitarie Locali affideranno gli incarichi facendo riferimento alle graduatorie della medicina specialistica convenzionata dei medici veterinari di cui all'Accordo Collettivo Nazionale del 23.03.2005, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 35/37 del 24.06.2008.
4. La spesa per i suini abbattuti in seguito a focolai di peste suina o a sieropositività ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 quantificabile in €. **80.000,00** è posta a carico dell'U.P.B. – S05.02.003 cap. SC 05.384.
5. La spesa per l'abbattimento e la distruzione degli animali e per le disinfezioni in seguito a focolai o sieropositività è quantificata in euro **30.000,00**. Tale spesa è posta a carico dell'U.P.B. – S05.02.003 cap. SC 05.393.

Articolo 38 Rendicontazione e flusso dati

1. Le Aziende Sanitarie Locali alimentano il flusso informativo nei confronti della Regione secondo le seguenti modalità:
 - a) Entro il 20 aprile di ogni anno aggiornano i dati anagrafici delle aziende e degli allevamenti mediante registrazione in BDN.
 - b) Entro il 31 marzo di ogni anno, in occasione della trasmissione dei flussi informativi riguardanti i piani di eradicazione nazionali e la relazione annuale, trasmettono una relazione tecnica riassuntiva illustrante le azioni svolte, in particolare:
 1. Elenco delle aziende riscontrate sierologicamente positive per PSA e per PSC e descrizione delle azioni intraprese di conseguenza.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

2. Schema riassuntivo e descrizione delle attività di vigilanza svolte, suddivisa nell'ambito delle aree funzionali di sanità animale, igiene degli alimenti di origine animale e igiene degli allevamenti.
 3. Relazione epidemiologica descrittiva riguardante i focolai eventualmente verificatisi nel corso dell'anno e le attività di risanamento svolte sul territorio (controlli sierologici, clinici ecc.).
 - c) I Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale trasmetteranno inoltre entro il 31 marzo, contestualmente alla relazione annuale delle attività svolte, i dati relativi a:
 1. macellazioni suine effettuate nei macelli regionali, suddivise per categoria commerciale;
 2. macellazioni per autoconsumo familiare;
 3. numero di partite di carni e prodotti suini inviati in ambito extraregionale con indicazione della destinazione (nazione o regione italiana);
 - d) Le Aziende Sanitarie Locali nelle quali si sono verificati abbattimenti per sieropositività o focolai di malattia trasmettono mensilmente al Servizio Prevenzione Regionale i dati e le informazioni necessari alla partecipazione finanziaria della Comunità Europea, nel rispetto del Regolamento n. 349/2005/CE.
 - e) Le Aziende Sanitarie Locali trasmettono trimestralmente, rispettivamente entro il 10 di aprile, il 10 di luglio e il 10 di ottobre, i rendiconti contabili delle spese sostenute in applicazione del piano; entro il 30 di gennaio è trasmessa la relazione contabile annuale.
2. Rispettivamente entro il 10 di aprile, il 10 di luglio e il 10 di ottobre, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale trasmette al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale i rendiconti contabili trimestrali delle spese sostenute in applicazione del piano, e, entro il 31 marzo, la rendicontazione contabile e la relazione tecnica annuale. A prescindere dalle relazioni periodiche, l'IZS della Sardegna alimenta e aggiorna appositi applicativi di consultazione diretta delle attività diagnostiche sulla base delle esigenze dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità.
 3. L'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale aggiorna la descrizione epidemiologica della situazione secondo periodicità concordate in seno all'Unità di Crisi Regionale; entro il 31 marzo di ogni anno viene comunque realizzata e trasmessa al Servizio della Prevenzione Regionale l'analisi epidemiologica annuale.
 4. Il Servizio della Prevenzione Regionale trasmette al Ministero della Salute, entro il 15 aprile, una relazione annuale tecnica e contabile sulle attività svolte.

Articolo 39

Tempi di attuazione

1. Le attività previste nel presente piano sono poste in essere con decorrenza immediata, e restano in vigore fino all'emanazione del successivo Decreto di attuazione del Piano di eradicazione delle pesti suine.
2. Le azioni previste dal presente piano potranno essere rimodulate a seconda della situazione epidemiologica e nell'eventualità in cui le Autorità sanitarie comunitarie, nazionali e regionali intraprendano strategie sanitarie innovative.

Articolo 40

Abrogazioni

Il presente Decreto abroga e sostituisce il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 09 del 16 maggio 2007.



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Articolo 41 Sanzioni

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2582, 27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 é punita ai sensi dell'art. 358 del T.U. LL.SS., approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.
4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni del presente Decreto si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.

Articolo 42 Allegati

Sono parte integrante del presente Decreto gli allegati elencati di seguito:

- Allegato n. 1: Zona Ad Alto Rischio
- Allegato n. 2: Mappa della Zona Ad Alto Rischio
- Allegato n. 3: Zona infetta per il cinghiale
- Allegato n. 4: Calcolo della numerosità del campione considerando una prevalenza del 5% con un'affidabilità del 95%
- Allegato n. 5: Scheda rilevazione dati in azienda
- Allegato n. 6: Modello di registro aziendale
- Allegato n. 7: Scheda di accompagnamento dei campioni di sangue suino prelevati in allevamento o all'atto della macellazione
- Allegato n. 8: Modello di denuncia di sospetto o di conferma di peste suina
- Allegato n. 9: Prescrizioni sanitarie all'allevatore in caso di sequestro cautelativo
- Allegato n. 10: Segnalazione di focolaio di psc/psa al sindaco
- Allegato n. 11: Schema di ordinanza sindacale di sequestro cautelativo
- Allegato n. 12: Schema di ordinanza di abbattimento e distruzione
- Allegato n. 13: Verbale di stima analitica
- Allegato n. 14: Verbale di disinfezione
- Allegato n. 15: Disinfettanti efficaci
- Allegato n. 16: Registro di vigilanza negli stabilimenti
- Allegato n. 17: Registro di carico-scarico nei salumifici
- Allegato n. 18: Visite cliniche effettuate in aziende suine per il rilievo di sintomi riferibili a pesti suine
- Allegato n. 19: Certificato per invio al mattatoio di suini idonei alla commercializzazione extraregionale



Decreto n.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

- Allegato n. 20: Scheda di indagine epidemiologica
- Allegato n. 21: Bollatura sanitaria delle carni
- Allegato n. 22: Scheda per l'invio di campioni prelevati da cinghiali
- Allegato n. 23: Indagine epidemiologica per suini selvatici
- Allegato n. 24: Schema di regolamentazione del pascolo comunale
- Allegato n. 25: Schema di certificazione sanitaria per l'ammissione al pascolo comunale
- Allegato n. 26: Certificato di disinfezione dei mezzi
- Allegato n. 27: Schema di controllo negli agriturismo
- Allegato n. 28: Lista di riscontro requisiti per l'ammissibilità all'indennizzo di animali abbattuti per PSA

Articolo 43
Disposizioni finali

1. Il Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, i Sindaci, i Direttori Generali ed i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, gli allevatori e i cacciatori, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'attuazione del presente Decreto.
2. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, 06 agosto 2008

L'Assessore

Nerina Dirindin

S.M. Resp 4/4
S.Mel. Resp 4/5
R.P. Resp 4/3
D.C. Dir. Serv. IV
G.P. Dir. Gen. Sanità